

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5385 R	13 ottobre 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 1° aprile 2003 concernente la modifica della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LaLPS) dell'8 giugno 1998

1. CONSIDERAZIONE INTRODUTTIVA

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, i principi proposti nel messaggio ricordato nel titolo non costituiscono nulla né di rivoluzionario né di nuovo. Alcuni di essi sono ripresi letteralmente (o con modifiche minime) da quanto già esiste in due regolamenti del Consiglio di Stato, il RLaLPS CE/AELS e il RLaLPS extra CE/AELS, altri sposano la prassi in vigore per la ripartizione delle competenze tra magistratura penale ed autorità amministrativa, prassi consolidata nel corso degli anni.

2. L'ACCOMPAGNAMENTO DELLO STRANIERO PER MEZZO DI POLIZIA

La prima modifica legale proposta (inserimento di un cpv. 4 nell'art. 5 LaLPS) accorda all'autorità amministrativa il diritto di ordinare l'accompagnamento per mezzo di polizia della persona straniera regolarmente citata nell'ambito di procedure che la riguardano e che non si presenta senza giustificazione sufficiente.

Oggi già così è sulla base dell'art. 11 del RLaLPS CE/AELS e del RLaLPS extra CE/AELS che recitano:

Art. 11 - Accompagnamento forzato

Se la persona straniera omette senza sufficiente giustificazione di collaborare nell'ambito di procedure che la riguardano, l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio giuridico possono ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

Il cpv. 4 dell'art. 5 della LaLPS proposto nel messaggio è del seguente tenore:

Autorità ⁴*Se la persona straniera regolarmente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l'autorità può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.*

Si nota che le due norme sono praticamente identiche e ciò tanto più che prima di fare intervenire la polizia, qualunque sia la forma di "scarsa collaborazione" da parte dello straniero, l'autorità procede sistematicamente alla sua convocazione.

Ci si potrebbe chiedere perché sia necessario procedere ad una modifica. Perché la norma in questione tratta di una limitazione importante della libertà personale e quindi il rango giuridico corretto è - come insegna il Tribunale federale per questi casi -

quello della legge (e non del Regolamento), da approvarsi dal Parlamento con relativa possibilità di referendum offerta al popolo.

La proposta del Governo potrebbe quindi come tale essere sottoscritta se non fosse che la formulazione del cpv. 4 non impedirebbe - al di là del principio della proporzionalità che comunque l'autorità è sempre chiamata a rispettare - di sistematicamente fare intervenire la polizia nei confronti dello straniero che non dà seguito non fosse altro che alla prima convocazione. Notasi che questa è già prassi consolidata.

Per evitare questo genere di rischi, la Commissione propone di aggiungere al capoverso in questione l'avverbio "reiteratamente". La nuova formulazione diviene:

Autorità ***⁴Se la persona straniera regolarmente e reiteratamente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l'autorità può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.***

3. MAGISTRATURA O AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

La seconda modifica proposta (art. 12 nuovo LaLPS) designa le autorità competenti per il perseguimento delle infrazioni alla LDDS e lo fa nel rispetto di quanto previsto dal Codice penale (art. 345 cpv. 2).

Giova per chiarezza ricordare il tenore delle disposizioni penali presenti nella Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri

Art. 23

¹Chiunque contraffaccia i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati, chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a lui, chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a persone che non vi hanno diritto, chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente, chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita od aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale, è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, si potrà infliggere solo una multa.

²Chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita od aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi. La stessa pena è applicabile se l'autore, senza fine di arricchimento, agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

³Nel caso in cui lo straniero sia immediatamente respinto al confine si potrà prescindere da ogni pena per entrata illegale. Non è punibile lo straniero che si rifugia in Svizzera, qualora la natura e la gravità delle persecuzioni alle quali è esposto giustificano il passaggio illegale della frontiera; del pari, chi gli presta aiuto non è punibile se è spinto da motivi rispettabili.

⁴Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questi massimi.

⁵Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato per un atto intenzionale secondo il capoverso 4 e, entro cinque anni, reimpiega illegalmente uno straniero può essere punito, oltre che con la multa, con la detenzione fino a sei mesi o con l'arresto.

⁶Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena.

Art. 23a

Chi non ottempera alle misure giuste l'articolo 13e è punito con l'arresto o con la detenzione fino a un anno ove risulti che l'allontanamento o l'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Spetta al Cantone ripartire le competenze. È quanto si è fatto per anni per prassi ed ora si intende codificare nella legge cantonale.

Così il Ministero pubblico si occuperà dei reati previsti nei cpv. 1 (contraffazione di documenti), 2 (facilitazione all'entrata illegale), 4 e 5 (impiego di stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera) dell'art. 23 LDDS come pure nell'art. 23 a LDDS (ad esempio: mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarare la propria identità nella procedura d'asilo, presentazione di più domande sotto diverse identità, abbandono del territorio attribuitogli o accesso ad un territorio vietatogli, entrata in Svizzera malgrado gli sia stato fatto divieto).

Incomberà invece all'autorità amministrativa il perseguimento ed il giudizio, nei casi poco gravi, delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 (contraffazione di documenti), e 4 (impiego di stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera) LDDS come pure delle contravvenzioni previste all'art. 23 cpv. 6 LDDS (altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti).

Notasi che si tratta di un'importante mole di lavoro di cui, grazie a questa delega, viene sgravato il Ministero pubblico.

Questa proposta governativa è da sottoscrivere.

4. AGGIORNAMENTO DEL RICHIAMO INTRODUTTIVO DELLA LEGGE

Rileviamo per terminare che nel messaggio all'esame si propone che il richiamo introduttivo della LaLPS che oggi è il seguente:

- viste la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931, la legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 nonché le relative ordinanze, decreti, convenzioni e trattati internazionali;

divenga:

- **richiamate le convenzioni ed i trattati internazionali, la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931, la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nonché le relative ordinanze e decreti;**

Si tratta di un semplice adeguamento all'evoluzione legislativa intervenuta nel corso degli anni a livello federale (nuova Legge sull'asilo) al quale occorre dare adesione.

5. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni la Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -

Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer -

Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -

Menghetti - Pantani - Pini - Quadri - Vitta

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate le convenzioni ed i trattati internazionali, la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931, la Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nonché le relative ordinanze e decreti;
- visto il messaggio 1° aprile 2003 n. 5385 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 ottobre 2004 n. 5385 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998, è così modificata:

Art. 5 cpv. 4 (nuovo)

Autorità

⁴Se la persona straniera regolarmente e reiteratamente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l'autorità può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

Art. 12

Infrazioni

¹Il Ministero pubblico è l'autorità competente per il perseguimento delle infrazioni previste all'art. 23 LDDS cpv. 1, 2, 4 e 5 e dell'art. 23a LDDS.

²L'autorità amministrativa è competente per il perseguimento ed il giudizio:

- a) delle infrazioni previste agli artt. 23 cpv. 1 e 4 LDDS, nei casi poco gravi;
- b) delle contravvenzioni previste all'art. 23 cpv. 6 LDDS.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.